

# TI\_GERICHTE 9.2024.49 vom 3. September 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-09-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_9.2024.49](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2024.49)

FR: TI\_GERICHTE 9.2024.49 du 3 septembre 2024

IT: TI\_GERICHTE 9.2024.49 del 3 settembre 2024

## Regeste

Ripresa delle relazioni personali padre-figlio in forma sorvegliata. Contesto familiare di alta conflittualità

## Erwägungen

### E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

### E. 2

CC), per stabilirne i giorni e gli orari, per vegliare sull'evoluzione delle relazioni personali fra padre e figli e per proporre gli opportuni adattamenti (FamPra 2/2001 pag. 390).

#### E. 2.1

Giusta l'art. 274 cpv.

#### E. 2.2

In virtù dell'art. 274 cpv. 1 CC padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l'altro genitore (o intralci il compito dell'educatore). Infatti, il dovere di lealtà è posto a carico di entrambi i genitori e violazioni gravi di questo dovere possono condurre l'autorità sia a limitare che a sopprimere il diritto alle relazioni personali del genitore non affidatario sia a modificare l'attribuzione dell'autorità parentale dell'altro (Meier/Stettler, op. cit., 5<sup>a</sup> ed., n. 774). Il dovere di lealtà è reciproco: anche il genitore che detiene la custodia dovrà evitare di influenzare negativamente il figlio e incoraggiare un'attitudine positiva verso l'altro genitore, non solo in relazione ai diritti di visita, ma in modo generale (evitando giudizi di valore). Gravi e ripetute violazioni di questi doveri potrebbero costituire un motivo di modifica dei diritti parentali, anche nel caso in cui l'autorità parentale fosse divenuta la regola; il genitore detentore della custodia non presenterebbe infatti più le garanzie minime richieste in termini di capacità educativa (Meier/Stettler, op. cit., n. 775).

### **E. 2.3**

Tra le condizioni particolari che possono essere fissate per lo svolgimento degli incontri – sulla base di un'applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC – vi sono: il divieto di lasciare la Svizzera col figlio; il deposito del passaporto al fine di evitare il rischio di sequestro; l'obbligo per i genitori di seguire una mediazione familiare; una terapia (eventualmente tramite il gioco) durante i diritti di visita (DTF 5P.263/2005 del 27 settembre 2005, cons. 2.2); la presenza di un terzo durante gli stessi; una curatela di sorveglianza ai sensi dell'art. 308 cpv. 2 CC; lo svolgimento degli incontri in un luogo neutro o in un luogo protetto specifico ( Meier/Stettler , op. cit., n. 793).

### **E. 2.4**

Le relazioni personali sono nell'interesse del minore. Il loro esercizio non è soggetto al consenso del medesimo. Tuttavia, nella regolamentazione dei diritti di visita occorre dare priorità ai desideri e alle opinioni del minore. Finché il bambino rifiuta seriamente di incontrare l'altro genitore, non è possibile stabilire contatti compatibili con l'interesse del bambino (BSK – ZGB I, Schwenzer ad art. 274 CC n. 13; FamPra.ch 2002, 609 e segg.; BGE 126 III 219, 221 e segg.; FamPra.ch 2007, 713 ss; FamPra.ch 2006, 751). Dal momento in cui il minore è capace di discernimento, il suo rifiuto chiaro e formulato liberamente deve essere preso in considerazione nell'ambito della fissazione dei diritti di visita, di un'eventuale limitazione o soppressione del diritto ai sensi dell'art. 274 CC. Anche l'opinione espressa da un bambino più piccolo non può ovviamente essere ignorata, ma deve essere interpretata con attenzione. Più il bambino cresce, più la sua volontà ("Kindeswille") prevale su una valutazione esterna del suo bene ("Kindeswohl"). Non tenerne conto equivarrebbe a violare i diritti della sua personalità. Tuttavia, la giurisprudenza tempera questo approccio, sottolineando che la mancanza di relazioni personali può avere effetti negativi sulla personalità del minore in termini di sviluppo, in particolare perché gli viene impedito di affrontare il conflitto di lealtà con cui si confronta e di cercare di risolverlo. Il bambino non si rende necessariamente conto delle conseguenze psicologiche che una rottura del rapporto può causare, o degli effetti che essa potrà avere una volta maggiorenne (un difetto di questo tipo potrebbe, ad esempio, essere il motivo per rifiutare un contributo di mantenimento). In ogni singolo caso occorre tenere conto di diversi fattori. Nel valutare l'importanza che deve essere data all'opinione del minore, la sua età e la sua capacità di formare una volontà autonoma, che generalmente si verifica intorno ai 12 anni, così come la coerenza della sua opinione, sono centrali. Qualora il minore adotta un atteggiamento difensivo nei confronti del genitore non affidatario, è necessario determinare le motivazioni del minore e se l'esercizio del diritto di visita sia davvero suscettibile di ledere i suoi interessi. È unanimemente riconosciuto che il rapporto del minore con entrambi i genitori è essenziale e può svolgere un ruolo decisivo nel processo di ricerca della propria identità. Resta tuttavia il fatto, che se un bambino capace di discernimento rifiuta categoricamente e ripetutamente, sulla base delle proprie esperienze, di avere contatti con uno dei suoi genitori, il contatto deve essere rifiutato per il bene del bambino; di fronte a una forte opposizione, il contatto forzato è incompatibile con lo scopo del contatto e con i diritti della personalità del bambino ( Meier/Stettler , op. cit., n. 970 e 971).

### **E. 2.5**

Tuttavia, non si può privare completamente un genitore del diritto di visita senza che il giudice abbia esaminato se una tale soluzione estrema non possa essere evitata con una

regolamentazione adeguata alle circostanze del caso, se necessario con l'introduzione di un diritto di visita sorvegliato. In effetti, le ripercussioni indirette di una sospensione anche temporanea o provvisoria del diritto di visita possono risultare in contrasto con l'obiettivo di protezione; c'è il rischio che i figli o il loro entourage interpretino la misura come una forma di punizione in grado di accentuare l'immagine sfavorevole erroneamente fattasi del genitore interessato. Il rischio di sminuire l'immagine dell'altro genitore deve quindi essere preso in considerazione anche nella valutazione dei vari elementi che costituiscono il benessere del bambino. L'esame di una tale questione richiede una perizia (FamPra.ch 2022, pag. 609; DTF 122 III 404 consid. 4).

### **E. 3**

Nel suo apprezzamento, l'autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d). Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del Tribunale federale 5A\_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2). Esso impone all'autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d'ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L'autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1). Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A\_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

### **E. 4**

Nel caso in esame, la regolamentazione delle relazioni personali padre-figlio è stata oggetto di varie decisioni e generato disaccordi tra i genitori. Con decisione 14 agosto 2018 il Pretore ha stabilito che il figlio avrebbe visto il padre un fine settimana ogni due e un pomeriggio alla settimana. Da quel momento, la madre ha postulato varie volte la sospensione delle relazioni padre-figlio e richiesto che venissero svolte in forma sorvegliata. La mediazione ordinata ai genitori, non è stata concretizzata. L'Autorità di protezione, con decisione 28 giugno 2021 ha ordinato relazioni personali sorvegliate presso il Punto d'incontro, prevedendo una valutazione sull'andamento delle stesse. Ritenuto che malgrado la decisione le relazioni personali non venivano effettuate, l'Autorità ha istituito una curatela educativa. Alla luce di quanto emerso dai rapporti della curatrice (cfr. 16 e 26 maggio 2022) l'Autorità di protezione ha inizialmente sospeso “ per prudenza ” le relazioni personali e fatto obbligo al padre di iniziare un percorso terapeutico sulle modalità educative, affettive e relazionali. Ha altresì ordinato una valutazione psico-affettiva (cfr. 30 marzo 2023, dr. med. \_\_\_\_\_) dalla quale è emerso che il minore non presenta alcuna diagnosi psicopatologica, tranne un disturbo dell'adattamento di tipo ansioso in seguito alla discordia fra i genitori. Il perito ha proposto di continuare il percorso di tipo educativo della genitorialità con la curatrice “ che sta dando frutti positivi nella riapertura di un canale di comunicazione fra il figlio e il padre ”. Ha rilevato che quando le condizioni lo permetteranno a seconda della valutazione della curatrice sarà opportuno organizzare in modo protetto in luogo neutro in presenza della curatrice un incontro tra PI 1 e suo padre, per poi progressivamente continuare tale percorso. I diritti di visita solo col padre non sono,

a mente del perito, ancora indicati “ poiché PI 1 deve poter avere il tempo necessario per ritrovare progressivamente il legame con suo padre ed è tale esigenza che è prioritaria e deve guidare il modo, la frequenza e la tempistica con i quali tali incontri dovranno essere organizzati ”. Ha infine proposto che venga eseguita una nuova rivalutazione fra 6 e 12 mesi dell’evoluzione del percorso educativo con la curatrice. Il 30 ottobre 2023 a seguito delle risultanze della perizia l’Autorità di protezione ha ordinato l’immediata ripresa delle relazioni personali padre-figlio, disponendo tre incontri in forma sorvegliata alla presenza della pedagoga \_\_\_\_\_, disponendo che la stessa dovrà presentare un rapporto dettagliato di valutazione sull’andamento delle stesse. Come stabilito dall’Autorità, la responsabile del PI ha aggiornato l’Autorità e riferito una “ buona interazione padre-figlio, da cui si evince l’esistenza di un legame solido tra loro, fatto di sguardi, intese e affettività, nonostante le iniziali resistenze manifestate da PI 1 all’incontro preliminare ”. Con ulteriore scritto \_\_\_\_\_ ha comunicato che dal quarto incontro il figlio ha manifestato contrarietà al fatto di dover incontrare il padre. Alla luce di quanto osservato dai due incontri successivi, la psicologa ha osservato che “ PI 1 soffre di un conflitto di lealtà inconscio verso i due genitori, osservando la netta contrapposizione fra i primi tre incontri e i successivi due, con conseguente frattura a livello comportamentale nei confronti del padre” (cfr. scritto 16 gennaio 2024). Mediante rapporto 4 febbraio 2024 la curatrice ha, a sua volta, indicato all’Autorità di ritenere “ indispensabile comprendere i fattori che hanno portato il minore a cambiare completamente il suo atteggiamento nei confronti del papà e a non voler continuare i diritti di visita per evitare che questa nuova rottura continui nel tempo” . Durante l’udienza di discussione del 4 marzo 2024 la madre ha dichiarato di aver favorito gli incontri padre-figlio, ma che sarebbe il figlio a rifiutare gli incontri “ e a farsi venire il mal di pancia ”. Il padre, dal canto suo, ha chiesto che il figlio non venga coinvolto nei litigi fra i genitori. L’Autorità al termine dell’incontro ha decretato che il minore dovrà vedere il padre in forma sorvegliata una volta ogni due settimane (giorno e orario da definire d’intesa fra i genitori e la responsabile della sorveglianza). \_\_\_\_\_ è stata incaricata della sorveglianza e durante gli incontri padre-figlio e di tenere a disposizione dell’Autorità le registrazioni degli incontri. Con il proprio gravame la madre si è opposta alla decisione, chiedendo che i contatti fra padre e figlio vengano sospesi, considerando che il figlio avrebbe “ manifestato un’avversione tale da provocargli un malessere fisico ”. La madre sostiene che il pediatra di PI 1, dr. med. \_\_\_\_\_ avrebbe dichiarato che vi sono oggettive controindicazioni a far proseguire forzatamente gli incontri padre-figlio. Dello stesso avviso sarebbe anche la dr. med. \_\_\_\_\_, collega di studio del pediatra, che segue da anni il minore. La madre ha postulato il conferimento dell’effetto sospensivo al reclamo.

## **E. 5**

In concreto l’alta conflittualità genitoriale emerge con ogni evidenza dagli atti e il disagio del minore che ne deriva è evidente. Il conflitto di lealtà di cui soffre PI 1 appare in modo chiaro anche dalla valutazione sullo stato psico-emotivo del minore allestita dallo psichiatra dr. med. \_\_\_\_\_. Il perito riferisce che PI 1 “ è molto fedele nella sua visione con quella della madre e conseguentemente è aderente alla visione della madre rispetto alla frequentazione con il padre, dicendo che non vorrebbe più incontrarlo e che lui non farebbe parte della sua famiglia ”. Indica che tale “ lealtà viene vissuta in modo infantile senza definire con chiarezza episodi specifici tra lui e il padre ”. In conclusione oltre a non aver riscontrato alcuna diagnosi psicopatologica, tranne ansia dovuta alla “ discordia fra i genitori ” il perito ha proposto che venga previsto che la curatrice prosegua il percorso

educativo della genitorialità per entrambi i genitori. Ha inoltre indicato che “ quanto le condizioni permetteranno a seconda della valutazione della curatrice è opportuno organizzare in modo protetto in un luogo neutro ” in presenza della curatrice un incontro tra figlio e padre. Il perito ha ricordato che le relazioni personali genitori figli sono un diritto del figlio e non del padre, suggerendo che PI 1 deve potere avere il tempo necessario per ritrovare progressivamente il legame con suo padre. Ha infine proposto che venga eseguita una nuova rivalutazione tra 6 mesi ed in seguito fra 12 mesi dell’evoluzione e dei risultati raggiunti durante il percorso educativo con la curatrice (cfr. valutazione 30 marzo 2023 agli atti). Gli atti mostrano che i primi tre incontri padre-figlio, dopo la sospensione, si sono svolti positivamente (cfr. scritto 19 dicembre 2023). In seguito \_\_\_\_\_ ha riportato che dal quarto incontro PI 1 ha manifestato contrarietà, dichiarando di non voler vedere il padre. Al riguardo la curatrice \_\_\_\_\_ ha riferito che PI 1 non ha saputo dare spiegazioni al perché “ ad un tratto, non abbia più voluto incontrare il papà e passare del tempo con lui ”. La curatrice, per evitare che questa nuova rottura continui nel tempo, ritiene pertanto indispensabile comprendere i fattori che hanno portato il minore a cambiare completamente il suo atteggiamento nei confronti del padre e a non voler proseguire i diritti di visita. Come debitamente osservato dall’Autorità, dalla curatrice e dal perito le relazioni personali con il padre sono nell’interesse del minore. Pur riconoscendo che sono state riscontrate difficoltà nello svolgimento degli ultimi incontri, non ci si può esimere dal rilevare che, come ritenuto dalla giurisprudenza, la mancanza di relazioni personali può avere effetti negativi sulla personalità del minore in termini di sviluppo. In concreto, senza sminuire l’attuale situazione e la sofferenza, va riconosciuto che il figlio non ha avuto contatti con il padre per tanto tempo e dalla ripresa degli stessi sono stati organizzati solo pochi incontri peraltro in forma strettamente sorvegliata. Con il proprio gravame RE 1 ribadisce che il figlio non vuole incontrare il padre, sostenendo che il pediatra del minore si sarebbe dichiarato contrario alla soluzione ordinata dall’Autorità che rischierebbe di compromettere la salute del minore. Va innanzitutto relativizzata l’opinione espressa dal pediatra che non dispone di tutti gli elementi necessari per pronunciarsi con cognizione e rilasciare un referto in merito. Dagli atti emerge che PI 1 fatica ad incontrare il padre ma non è in grado di motivare la sua posizione (cfr. scritto curatrice agli atti). Tale rifiuto, benché apparentemente categorico, non può essere considerato chiaro e univoco. Si ricorda infatti che i primi tre incontri dopo la sospensione si erano svolti con modi dichiarati positivi dagli esperti. I veri motivi di tale disagio esigono quindi di essere chiariti. È importante che PI 1, come peraltro già evidenziato dallo stesso perito, possa essere seguito da uno psicoterapeuta, scelto dall’Autorità che possa assisterlo nella ripresa del percorso di contatto con il padre (cfr. punto 5 valutazione peritale).

### **E. 5.1**

Seguendo quanto proposto, l’Autorità ha previsto un incontro ogni due settimane “ da definire” d’intesa fra i genitori e la sorvegliante. L’Autorità ha altresì disposto che \_\_\_\_\_ venga incaricata della sorveglianza e dell’accompagnamento del minore, con facoltà di video o audio registrare gli incontri padre-figlio (a disposizione dell’Autorità). La dettagliata valutazione agli atti suggeriva infatti che il minore potesse “ avere la possibilità di incontrare il padre” , pur riconoscendo che allo stesso dovesse essere dato il tempo necessario per ritrovare progressivamente il legame. Il perito ha suggerito che questo dovrà avvenire sotto la sorveglianza di uno specialista incaricato di accompagnare il minore in questo percorso graduale e progressivo di riavvicinamento al padre. In sede d’osservazioni al reclamo l’Autorità di prime cure ha precisato che la decisione di proseguire gli incontri è

stata presa per “ alleggerire ” agli occhi del minore la responsabilità di entrambi i genitori. Nel caso in esame, pur riconoscendo il forte conflitto di lealtà del minore e il disagio dello stesso, l’Autorità ha correttamente ritenuto importante ordinare la ripresa di contatti, seppur minimi, al fine di permettere di ritrovare il legame di PI 1 con il padre. La modalità suggerita dall’Autorità, concretizzando quanto proposto dal perito, è indubbiamente un modo graduale di ripresa dei contatti che tutela adeguatamente il bene del minore. Il perito aveva infatti consigliato che il minore potesse aver il tempo di ritrovare progressivamente il legame con suo padre e indicato come tale esigenza fosse prioritaria e dovesse guidare “ il modo, la frequenza e la tempistica con i quali gli incontri dovranno essere organizzati ”. La decisione, nella misura in cui ordina una ripresa delle relazioni nella forma prevista, ossia sorvegliati e “ da discutere fra i genitori e \_\_\_\_\_ ”, nell’interesse prioritario del minore, resiste alle critiche della reclamante. La mediazione familiare, ordinata in sede di decisione, aiuterà i genitori a relazionarsi e a meglio affrontare e sostenere il figlio in questo delicato momento. In concreto, non risulta dagli atti un’evidente messa in pericolo del bene del minore tale da giustificare un’ulteriore sospensione delle relazioni personali del figlio con il padre. Con ogni evidenza, la decisione presa in via cautelare potrà in ogni momento essere adeguata e modificata nel caso in cui l’Autorità dovesse ritenerlo necessario, nell’interesse prioritario del bene del minore.

#### **E. 6**

La richiesta del padre di “ poter portare di tanto in tanto a scuola una merenda al figlio o passare ogni tanto per un saluto, senza doversi sentire al posto sbagliato ”, seppur comprensibile, non può essere al momento attuale accolta. Vista l’ancora alta conflittualità genitoriale un simile disciplinamento, non risulta attuabile. A titolo abbondanziale si rileva che la richiesta di sospensione della decisione, formulata dalla reclamante, è priva di senso ritenuto che la decisione in esame non è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall’Autorità (art. 388 cpv. 1 e 446 cpv. 3 e 4 CC).

#### **E. 7**

Nel proprio gravame RE 1 ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG. Giusta l’art. 13 LAG ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). La reclamante non documenta la propria richiesta di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria, e neppure fornisce documentazione atta a comprovare la sua situazione economica, che nemmeno è desumibile dall’incarto dell’Autorità di protezione. In simili circostanze l’istanza è da respingere. La richiesta formulata da CO 2 va invece accolta, essendo adempiute le condizioni.

#### **E. 8**

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmM). Viste le circostanze, si prescinde eccezionalmente dal prelievo di tasse e spese di giustizia.